



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO PRESSO L'ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.45 del 06/11/2014)

### **Art. 1 – Finalità ed oggetto.**

Il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti promuove e incentiva la collaborazione del volontariato, per lo svolgimento di attività integrative e complementari agli apporti professionali assicurati dai servizi interni attraverso la stipula di convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale secondo le disposizioni della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n. 40/1993 e della Legge n.383/2000 e iscritte all'Albo Regionale da almeno sei mesi.

### **Art. 2 – Stato giuridico dell'attività di volontariato.**

L'attività di volontariato è libera e gratuita. Le prestazioni rese dai volontari rivestono carattere di occasionalità non essendo gli stessi vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con il Centro Servizi. La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale in forza al Centro Servizi. L'attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, né potrà essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di impiego di qualsiasi natura.

### **Art. 3 – Ammissione al servizio.**

Le Organizzazioni che intendono svolgere attività di volontariato all'interno dell'Antica Scuola dei Battuti devono inoltrare domanda scritta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4 del presente Regolamento.

Per la valutazione delle domande di ammissione verrà istituita un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente dei Servizi Assistenziali, con il compito di esaminare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, l'aderenza delle proposte presentate alla missione e alle finalità statuarie dell'Ente, chiedendo altresì eventuali integrazioni o chiarimenti utili all'istruttoria.

Nel caso in cui l'Organizzazione non dia riscontro a quanto richiesto entro il termine indicato dalla Commissione o qualora le proposte risultassero giudicate non idonee, la richiesta di collaborazione decade automaticamente.

L'elenco delle Organizzazioni ammesse verrà pubblicato all'interno del sito web del Centro Servizi nella sezione Amministrazione trasparente.

### **Art. 4 – Requisiti e modalità per l'avvio del rapporto di collaborazione.**

Il Centro Servizi, con cadenza annuale, avvia le procedure di avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni di volontariato della Provincia di Venezia per l'aggiornamento dei rapporti di collaborazione, per confermare il rapporto di collaborazione stante il permanere dei requisiti previsti, e/o per avviare eventuali nuove relazioni.

Le Associazioni interessate ad avviare rapporti di collaborazione con l'Ente devono presentare formale richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante, specificando il tipo di attività proposta e accettando le condizioni di cui al presente Regolamento che viene reso noto attraverso la



pubblicazione nel sito web [www.anticascoladeibattuti.it](http://www.anticascoladeibattuti.it) nella sezione Amministrazione trasparente.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

- ✓ Statuto dell'Associazione;
- ✓ Certificato d'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o della Promozione Sociale;
- ✓ Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante che sottoscrive la domanda;
- ✓ Copia della polizza assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile comprensiva delle ricevute del pagamento dei premi a favore dei volontari;
- ✓ Elenco nominativo dei volontari che presteranno servizio presso l'Ente;
- ✓ Aree tematiche, finalità e eventuale breve descrizione delle attività svolte nell'ultimo anno.

Nella richiesta dovrà essere indicato anche l'importo del premio assicurativo per il quale viene chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 9, 1° comma punto 1) L.R. 30.8.1993 n° 40 e dell'art. 30, 5° comma della legge 7 dicembre 2000, n. 383

L'importo viene così determinato:

$$\frac{\text{Importo totale premi assicurativi annuali}}{\text{N° volontari iscritti all'Associazione}} \times \text{N° volontari impiegati nell'Ente} = \text{Importo a rimborso}$$

L'Ente provvederà a stipulare apposite convenzioni per regolare i rapporti di collaborazione secondo quanto previsto dalla Legge 266/1991, dalla Legge Regionale 40/1993 e dalla Legge 383/2000.

L'inserimento dei volontari avviene secondo quanto stabilito nella procedura di inserimento dei volontari approvata dal Direttore Segretario Generale con Disposizione Esecutiva n.3/2014.

Ogni Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rilevante ai fini della collaborazione.

## **Art. 5 – Svolgimento delle attività.**

Il servizio di volontariato deve essere preventivamente autorizzato, improntato al rispetto delle persone, ispirato ai criteri di solidarietà, altruismo, cortesia nell'approccio e collaborazione con il personale della struttura. E' una presenza che integra e non sostituisce i compiti e le responsabilità del Centro Servizi. I volontari saranno forniti di cartellino identificativo fornito dal Centro Servizi.

I volontari sono tenuti a mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti servizi e le situazioni personali e sanitarie degli Ospiti di cui fossero venuti a conoscenza durante l'espletamento delle loro attività e a rispettare le norme igienico – sanitarie vigenti.

Ai fini dello svolgimento dell'attività, per conto dell'Antica Scuola dei Battuti, verranno di volta in volta comunicati alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento dell'incarico.

L'Associazione di volontariato è invitata pertanto a trattare tali dati secondo quanto prescritto dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", che costituisce l'allegato B. del d.lgs. 196/2003 stesso. Al riguardo annualmente sarà tenuta a rilasciare apposita attestazione di conformità a quanto innanzi prescritto.



## **Art. 6 – Formazione.**

Il Centro Servizi riconosce l'importanza della formazione per i volontari. In particolare i volontari devono:

- ✓ essere formati in base alle specifiche attività che andranno a svolgere;
- ✓ essere formati da professionisti qualificati o da altri volontari addestrati;
- ✓ essere messi a conoscenza dell'organigramma e del Regolamento interno;
- ✓ la formazione deve essere continua e periodica ;
- ✓ la formazione può essere richiesta dai volontari stessi se avvertono sul campo una carenza formativa;
- ✓ l'Ente organizza alcune giornate formative durante l'anno rivolte ai volontari.

## **Art. 7 – Rimborso delle spese.**

L'attività di volontariato viene prestata in modo spontaneo e gratuito e non prevede alcun compenso a favore dei volontari.

Ai sensi dell'art.9, 1° comma, punto e) della L.R. 40/1993 e dell'art. 30, 2° comma della legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'Antica Scuola dei Battuti potrà rimborsare all'Associazione una entità economica, quale rimborso delle spese sostenute dai volontari per la realizzazione delle attività previste dalla convenzione. Tali spese dovranno essere documentate ovvero autocertificate dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

L'importo massimo complessivo da destinare al rimborso spese viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in sede di approvazione del Bilancio.

Potrà essere presentata richiesta di rimborso per le spese inerenti lo svolgimento di attività e progetti oggetto della convenzione stipulata con l'Ente.

## **Art. 8 – Copertura assicurativa**

Le Associazioni provvedono alla stipula di polizza assicurativa per la eventuale responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, in capo a ciascun soggetto volontario, presso le compagnie assicuratrici operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, l'Antica Scuola dei Battuti provvederà a segnalare tempestivamente l'evento all'Associazione che a sua volta, provvederà a dar comunicazione alla propria compagnia assicurativa.

Ai sensi dell'art. 9, 1° comma punto l) L.R. 30.8.1993 n° 40 e dell'art. 30, 5° comma della legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'Antica Scuola dei Battuti rimborserà all'Associazione di volontariato gli oneri relativi alle coperture assicurative per la quota parte riferita all'attività oggetto delle convenzioni desumibile dai consuntivi annuali di attività complessivamente svolta, su richiesta documentata dell'Associazione stessa.

## **Art. 9 – Cessazione del rapporto di collaborazione.**

I rapporti di collaborazione con le Organizzazioni possono essere risolti nel caso di:

- ✓ espressa rinuncia;
- ✓ perdita dei requisiti che hanno determinato l'ammissione;
- ✓ per grave negligenza nello svolgimento dell'attività;
- ✓ per prolungata assenza dalle attività



## Art. 10 – Informativa ai fini della sicurezza.

### 1. Rischio d'incendio e gestione delle emergenze.

a. Le strutture per anziani sono classificate dalla vigente normativa tra le attività a **rischio elevato d'incendio**. Il volontario deve adeguare i propri comportamenti al livello di rischio sopra indicato ed in particolare:

- \_ E' fatto divieto assoluto di fumare all'interno di tutti gli edifici dell'Ente;
- \_ E' fatto divieto assoluto di utilizzare fiamme libere (accendini, candele, ecc.) se non in situazioni organizzate dall'Ente (es. compleanni) e con la presenza di personale dell'Ente;
- \_ E' fatto divieto di introdurre sostanze e preparati appartenenti alle categorie degli infiammabili;
- \_ E' fatto divieto di introdurre sostanze e preparati appartenenti alle categorie delle sostanze chimiche;
- \_ Presenza nei nuclei di degenza di ossigeno in bombole a pressione e/o contenitori criogeni: al volontario è fatto divieto assoluto di intervenire nell'uso ed erogazione dell'ossigeno.

### b. Gestione delle emergenze.

L'Ente è dotato di piano di emergenza generale e di alcuni specifici dei vari edifici; nell'arco delle 24 ore è presente una squadra di emergenza. In caso di emergenza, le procedure di segnalazione, verifica ed eventuale intervento sono gestite dal personale specificamente formato.

Le modalità di comportamento da tenere sono chiaramente evidenziate nei piani di emergenza.

La segnalazione di situazione di emergenza derivante da un principio di incendio avviene dai segnalatori acustici di allarme presenti nei vari edifici, oppure verbalmente da persona che si accorge dell'evento, secondo la procedura descritta dai piani di emergenza. Situazioni di emergenza diverse dall'incendio possono essere segnalate verbalmente dal personale.

In ogni caso il volontario si asterrà dall'assumere iniziative che possano aggravare la situazione oppure ingenerare confusione o altre situazioni foriere di peggioramento dello stato delle cose.

In caso di emergenza il volontario si deve attenere alle indicazioni fornite dalla squadra di emergenza e dal personale dell'Ente; in linea generale dovrà raggiungere la via di uscita di emergenza più vicina per portarsi all'esterno dell'edificio senza interferire con l'azione delle squadre di emergenza o di eventuali soccorsi esterni (Vigili del Fuoco – Protezione Civile).

Il volontario deve segnalare al personale ogni situazione che possa costituire un rischio per le persone e cose presenti nella struttura o per la struttura stessa.

### 2. Rischi specifici.

Il volontario deve essere consapevole che le strutture di accoglimento sono un luogo di lavoro e come tale presentano fattori di rischio derivanti da una pluralità di fonti:

\_ **Rischio biologico:** deriva dalla presenza di agenti biologici classificati pericolosi dalla vigente normativa.

Possono essere presenti nel materiale organico. Al fine di contenere il rischio in questione il volontario dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- Lavarsi le mani e gli avambracci con acqua corrente e sapone almeno alla fine di ogni turno di presenza in struttura;
- Astenersi dall'aver contatti con gli anziani che gli vengono indicati dal personale dell'Ente;
- Non frequentare i nuclei o i luoghi che vengono interdetti;
- Non toccare o manipolare ogni genere di materiale che possa essere stato contaminato da materiale potenzialmente infetto; costituiscono fonte di potenziale contaminazione ferite da taglienti (aghi di siringhe, ecc.) nonché il contatto di materiale potenzialmente contaminato con gli occhi, le mucose, la pelle specie in presenza di ferite;



- . Indossare appositi camici e ausili monouso a seconda del servizio prestato.
- . Nel caso in cui ritenga che vi sia stata contaminazione dovrà rivolgersi ai Responsabili di Unità Operativa Assistenziale(RUOA) o ai Referenti di Turno(RDT) per ricevere le informazioni sulle procedure da avviare;
- . Allontanarsi dal luogo dove vengono effettuati interventi assistenziali, infermieristici e medici;
- \_ **Rischio elettrico:** deriva dalla presenza della corrente elettrica nelle strutture. La principale causa di infortunio può essere rinvenuta nell'utilizzo di apparecchiature in luoghi umidi o con le mani bagnate.
- \_ **Rischio chimico:** deriva dalla presenza prodotti e preparati classificati pericolosi dalla vigente normativa.  
Dato che al volontario è interdetto l'uso di ogni tipo di prodotto chimico, il rischio in questione viene segnalato in via precauzionale.
- \_ **Rischio di scivolamento:** deriva dalla presenza di pavimenti bagnati in occasione della loro pulizia. Il contenimento del rischio avviene evitando il calpestio del luogo bagnato o, in caso di necessità, del suo attraversamento con cautela e prudenza.

### 3. Altre disposizioni.

- \_ I volontari non possono accedere ai locali tecnici e di servizio. In particolare è fatto assoluto divieto di accedere agli ambulatori di nucleo;
- \_ I volontari non possono eseguire alcun intervento sugli impianti tecnologici, sulle apparecchiature e strumentazioni presenti nelle strutture;
- \_ Ogni attività non usuale deve essere preventivamente autorizzata dal RUOA o dai Referenti dei Servizi.

**4. Primo soccorso:** nelle strutture è attivo un servizio di primo soccorso fornito in via principale dagli Infermieri di nucleo, cui il volontario potrà rivolgersi in caso di necessità.

### Art. 11 – Promozione.

Il Centro Servizi organizza eventi conviviali quali momenti aggregativi e celebrativi del volontariato in struttura, intesi come esperienze di consolidamento dei legami e del senso di appartenenza.

### Art. 12 – Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti Normative di Legge Statali e Regionali